OGGETTO: Intestazione e trasferimento, della Concessione mineraria di acqua minerale denominata "SANT'EGIDIO DELLE TERME DI SUIO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), dal Sig. FEDERICO D'ALESSANDRO alla Soc. "NUOVA ALBA TERME S.R.L." con sede in Castelforte – Via delle Terme 425 iscritta al registro delle imprese di Latina – C.F. 02205800598.

.

## IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

**VISTO** il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

**VISTO** il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;

**VISTA** la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;

**VISTO** il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;

**VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

**VISTA** la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n° 90: Norme per la ricerca, coltivazione e

utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio";

**VISTA** la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: "Nuovo Statuto della Regione

Lazio";

VISTA la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale

regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di

organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

PREMESSO che, con D.G.R. 868 del 26 febbraio 1985, al Signor D'ALESSANDRO

FEDERICO è stata rilasciata la concessione mineraria di acqua termominerale denominata "SANT'EGIDIO DELLE TERME DI SUIO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), avente un'estensione di Ha

1.29.26 (ettari uno, are ventinove, centiare ventisei);

CHE con D.G.R. n. 2702 del 23 giugno 1998 la concessione de qua è stata

rinnovata in favore del Sig. D'ALESSANDRO FEDERICO per la durata di

anni 30 (trenta);

VISTA la documentata istanza acquisita agli atti regionali con prot. n. 70391 del 17

maggio 2006, con la quale il Sig. D'ALESSANDRO FEDERICO, congiuntamente al Sig. D'ALESSANDRO BENVENUTO in qualità di Presidente e legale rappresentante della SOC. NUOVA ALBA TERME S.R.L., chiedono, il trasferimento della titolarità della Concessione mineraria di acqua termominerale denominata "SANT'EGIDIO DELLE TERME DI SUIO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), dal Sig. D'ALESSANDRO FEDERICO alla SOC. NUOVA ALBA TERME S.R.L., con sede in Castelforte – Via delle Terme 425 iscritta al registro delle imprese

di Latina – C.F. 02205800598.

## **CONSIDERATO**

che la suddetta istanza è stata sottoscritta per accettazione dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della Società "SOC. NUOVA ALBA TERME S.R.L.."

VISTO

lo statuto sociale della Società "SOC. NUOVA ALBA TERME S.R.L.", dal quale risulta che la Società ha per oggetto, tra l'altro, l'esercizio e la gestione di impianti termali con fanghi, bagni, arerosol, massaggi, trattamenti estetici e terapeutici, nonchè altre attività comunque connesse al raggiungimento degli altri scopi elencati nello Statuto e che gli stessi sono compatibili e coerenti con le finalità previste dalla Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 90;

PRESO ATTO

che dalla documentazione assunta agli atti regionali, si evince che la Società possiede le capacità tecniche ed economiche atte a condurre l'impresa mineraria de quo;

**CONSIDERATO** 

che la Regione Lazio, con nota prot.88957 del 19 giugno 2006, ha autorizzato, in via preventiva, il trasferimento di titolarità della Concessione mineraria di acqua termominerale denominata "SANT'EGIDIO DELLE TERME DI SUIO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), dal Sig. D'ALESSANDRO FEDERICO alla SOC. NUOVA ALBA TERME S.R.L., con sede in Castelforte – Via delle Terme 425 iscritta al registro delle imprese di Latina – C.F. 02205800598.

CHE

la citata nota prevede che il provvedimento definitivo di trasferimento ed intestazione venga emanato dopo la stipula dell'atto pubblico di trasferimento;

**CHE** 

è stato acquisita agli atti copia autentica dell'atto redatto in data 6 febbraio 2006– repertorio n. 22961 – racc. n. 6197 presso lo studio del Dott. Massimo De Prisco Notaio in Gaeta;

**CONSIDERATO** 

che, alla luce di quanto sopra riportato, ricorrono i presupposti per il trasferimento ed intestazione della concessione mineraria di acqua minerale denominata "SANT'EGIDIO DELLE TERME DI SUIO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), dal Sig. D'ALESSANDRO FEDERICO alla SOC. NUOVA ALBA TERME S.R.L., con sede in Castelforte – Via delle Terme 425 iscritta al registro delle imprese di Latina – C.F. 02205800598.

## **DETERMINA**

- Art. 1 La concessione mineraria di acqua minerale denominata denominata "SANT'EGIDIO DELLE TERME DI SUIO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), avente un'estensione di Ha 1.29.26 (ettari uno, are ventinove, centiare ventisei), è trasferita dal Sig. D'ALESSANDRO FEDERICO alla SOC. NUOVA ALBA TERME S.R.L., con sede in Castelforte Via delle Terme 425 iscritta al registro delle imprese di Latina C.F. 02205800598.
- Art. 2 Restano ratificati tutti gli obblighi e disposizioni dettati nei Provvedimenti amministrativi regionali, nelle premesse citati e che quì si intendono integralmente trascritti.
- Art. 3 La Società SOC. NUOVA ALBA TERME S.R.L, titolare della concessione è tenuta a corrispondere alla Regione Lazio:

- a) il diritto proporzionale annuo anticipato di € 2.582,28 (euro duemilacinquecetottantadue/28) quale importo minimo da corrispondere ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8;
- b)- la tassa di Concessione Regionale per trasferimento di €. 408,19 (quattrocentootto/19), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5.
- Art. 4 La società titolare della concessione è tenuta a fare pervenire alla Regione Lazio Direzione Regionale Attività Produttive, Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di notifica della presente determinazione, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione della determinazione stessa, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio.
- Art. 5- Il trasferimento della Concessione mineraria, di cui alla presente determinazione non pregiudica gli eventuali diritti dei terzi.
- Art. 6- L'estensione della zona di protezione igienico sanitaria e della zona di protezione ambientale, temporaneamente coincidono con l'area di Concessione mineraria denominata "SANT'EGIDIO DELLE TERME DI SUIO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT);

## A. La zona di protezione igienico-sanitararia è sottoposta ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermealizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria;
- e) sono vietate le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione, e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
  - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua;
  - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
  - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
- g) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
- h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante il pozzo della concessione "SANT'EGIDIO DELLE TERME DI SUIO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT)
- i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- k) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, ed operare il ripristino dei

- tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
- sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'elenco delle lavorazioni insalubri.
- B. Entro la zona di protezione ambientale è vietata qualsiasi variazione dell'attuale situazione agricola e morfologica che possa recare danno alla conservazione e qualificazione della falda idrominerale alimentante il pozzo della concessione di acqua minerale "SANT'EGIDIO DELLE TERME DI SUIO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT)
- C. Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Castelforte (LT)), ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80.
- D. Il Comune di Castelforte è tenuto a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi, nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico sanitarie della falda mineralizzata.
- E. La zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta la falda mineralizzata della concessione di acqua minerale "SANT'EGIDIO DELLE TERME DI SUIO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.